

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-248 del 18/01/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVI SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Francesco Masini n. 7. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di prodotti da forno sito nel Comune di Cesenatico, Via Francesco Masini n. 7
Proposta	n. PDET-AMB-2023-270 del 18/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto GENNAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. NUOVI SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Francesco Masini n. 7. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di prodotti da forno sito nel Comune di Cesenatico, Via Francesco Masini n. 7

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- Determina Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 03/06/2021 acquisita al Prot. Com.le 26532 e da Arpae al PG/2021/134119 del 30/08/2021, come correttamente presentata in data 01/06/2022, acquisita al Prot. Com.le 24254 e da Arpae al PG/2022/94507 del 08/06/2022, da **NUOVI SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesenatico Viale Francesco Masini n. 7, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di prodotti da forno sito nel Comune di Cesenatico Via

Francesco Masini n. 7, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- Valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 19/07/2022 Prot. Com.le 31711, acquisita da Arpae al PG/2022/120055, formulata dal SUAP del Comune di Cesenatico ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento (in quanto prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera), il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 31718 del 19/07/2022 acquisita al PG/2022/120015 del 20/07/2022 ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che in data 30/09/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 43090 e da Arpae al PG/2022/161875;

Atteso che con Nota Prot. Com.le 43383 del 04/10/2022, acquisita al PG/2022/161875, relativamente alla documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, la Dirigente del Settore 4 del Comune di Cesenatico ha dichiarato quanto segue: *"Questo SUAP prende atto e trasmette altresì la documentazione relativa all'IMPATTO ACUSTICO, ricevuta contestualmente alle altre integrazioni richieste."*;

Verificato che in data 12/01/2023 la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in favore di Arpae, come da vigente Tariffario delle prestazioni Arpae;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 13/12/2022, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: *"Nulla Osta n. 03 per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura"*, acquisito da Arpae al PG/2022/96127, a firma del Dirigente del Settore 4 del Comune di Cesenatico;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **NUOVI SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesenatico ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex

art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **NUOVI SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.** (C.F./P.IVA 04491010403) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Francesco Masini n. 7, **per lo stabilimento di produzione di prodotti da forno sito nel Comune di Cesenatico, Via Francesco Masini n. 7.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i;**
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Cesenatico e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesenatico ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A ed al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, dal momento che si tratta della prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP con nota prot. n. 31718 del 19/07/2022 acquisita al protocollo PG/2022/120015 del 20/07/2022 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesenatico;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Hera spa, gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota prot. n. 34839 del 04/08/2022 acquisita al prot. di Arpae PG/2022/131410 del 05/08/2022, il Comune di Cesenatico – Settore 4, Edilizia Privata - SUE ha comunicato quanto di seguito riportato:

“- Vista la richiesta di parere di cui alla conferenza di servizi indicata in oggetto;

- considerato che, sulla base dei dati riportati nel “Allegato 1 – modello di richiesta di autorizzazione unica ambientale”, l'individuazione catastale dell'immobile di cui trattasi corrisponde al Fg. 38, part. 38, subb. 1 e 2;*
- vista la richiesta di Agibilità prot. 2836 del 02.02.2011, in ordine ad immobile individuato catastalmente al Fg. 38, part. 1561, sub. 1, sospesa in data 07.06.2011;*
- vista la SCIA n. 64 del 14.03.2019, prot. 11543, relativa ad immobile catastalmente individuato al Fg. 38, part. 1561, subb. 1 e 2, attualmente in corso d'opera (per opere di “ristrutturazione edilizia per lavori interni di adeguamento igienico sanitario e realizzazione di appartamento per il titolare dell'attività, in fabbricato artigianale sito in via Francesco Masini n. 7”);*
- vista la comunicazione (prot. 3355 del 26.01.2022) di proroga dei termini di fine lavori al 03.02.2025, relativa alla SCIA 64/2019;*
- viste le destinazioni d'uso riferite agli strumenti urbanistici attualmente in essere: PRG vigente – P.P. 24 (completato), di cui all'art. 168 delle NTA, con destinazioni produttiva D3, parcheggi G3 e G2 e strada; PUG adottato – Tessuto produttivo Q9, di cui all'art. 6.5.5 della norme N1;*

Si esprime il seguente parere:

- 1) la destinazione d'uso di “laboratorio di panificazione” è compatibile con le norme degli strumenti urbanistici attualmente in essere (PRG vigente e PUG adottato);*
- 2) le opere di cui alla SCIA n. 64/2019 risultano ancora in corso;*
- 3) l'immobile risulta privo di agibilità in quanto:*
 - a) l'agibilità richiesta in data 02.02.2011 risulta ancora sospesa;*
 - b) fermo restando quanto previsto al precedente punto a, dovrà essere presentata ulteriore agibilità (SCEA, Segnalazione certificata di Conformità Edilizia e Agibilità) in concomitanza con la dichiarazione di fine dei lavori di cui alla SCIA n. 64/2019”.*

Con nota PG/2022/164094 del 06/10/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare

del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

L'Azienda USL Romagna - Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota prot. 2022/307043/P del 09/11/2022, acquisita al protocollo Arpae PG/2022/187405 del 14/11/2022, ha trasmesso le proprie valutazioni in merito, di seguito riportate:

"In riscontro alla richiesta di parere pervenuta con prot. N. 2022/0160421/A, il 09/06/2022, esaminata la documentazione e valutate le successive integrazioni del 04/10/2022 con prot. N. 2022/0266950/A, prodotte dalla DITTA NUOVI SAPORI SOC.COOP.VA ARL- in merito alle emissioni in atmosfera a seguito dell'attività di lavorazione nell'impianto sito in VIA FRANCESCO MASINI N. 7-CESENATICO: si esprime parere favorevole per quanto di competenza alle emissioni in atmosfera con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale".

Con nota PG/2022/202892 del 12/12/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

"...omissis...

EMISSIONE N. E7 FORNO N. 2 emissione dei vapori di cottura

EMISSIONE N. E8 FORNO N. 1 emissione dei vapori di cottura

EMISSIONE N. E9 FORNO N. 3 emissione dei vapori di cottura

Portata massima ciascuna 1980 Nmc/h

L'attività è compresa al punto 4.1.21 "Cottura di prodotti di origine animali e vegetali" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e all'allegato 4.8 "Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g" punto 4. della DGR 2236/09 e s.m.i. ove non sono indicati valori limite da rispettare.

EMISSIONE N. E10 FORNO N. 4 emissione dei vapori di cottura

EMISSIONE N. E11 FORNO N. 5 emissione dei vapori di cottura

Portata massima ciascuna 1116 Nmc/h

L'attività è compresa al punto 4.1.21 "Cottura di prodotti di origine animali e vegetali" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e all'allegato 4.8 "Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g" punto 4. della DGR 2236/09 e s.m.i. ove non sono indicati valori limite da rispettare.

La ditta inoltre dichiara che nei forni di cottura di tipo "rotativo" ossia quelli identificati col n. 1, 4 e 5, vengono cotti prodotti secchi che possono determinare possibili emissioni odorigene (es. schiacciatine alla cipolla) Infine la ditta precisa anche che nella fase di cottura dei prodotti non viene effettuata la frittura.

Osservazioni in materia di gestione degli odori

Il sopracitato punto della Determinazione 4.1.21 alla lettera b) prevede altresì che "I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione".

In considerazione della tipologia delle emissioni sopra elencate e del fatto che tali lavorazioni non sono comprese nella Tabella 1 di cui alla LG 35/DT la ditta propone l'esonero dall'installazione di impianto di abbattimento delle sostanze odorigene. Qualora, a seguito del rilascio del presente atto, dovessero palesarsi problematiche per esalazioni maleodoranti nei confronti del territorio circostante riconducibili alle emissioni di quest'impianto, richiamato l'art. 272-bis e il §4.3 della LG citata, l'Autorità Competente potrà attivare una procedura di riesame per valutare l'installazione degli impianti di abbattimento delle sostanze odorigene previsti nell'allegato 3 dei Criteri CRIAER o altri impianti di dimostrata efficienza in

accordo con le norme tecniche specifiche di settore.

IMPIANTI TERMICI PRODUTTIVI - Sono presenti n. 5 forni per la cottura dei prodotti panificati dei quali n. 3 con bruciatore a gas metano e n. 2 con bruciatore a pellet; inoltre è presente n. 1 caldaia murale per la produzione di acqua calda per uso produttivo e sanitario (vedi quadro riepilogativo a seguire).

La ditta precisa che in ogni forno le emissioni dei vapori di cottura sono separate da quelle dei fumi di combustione dei relativi bruciatori e vengono pertanto convogliate in atmosfera attraverso camini separati.

Dichiara inoltre che il pellet utilizzato per alimentare il forno n. 2 e forno n. 3, è conforme a quanto indicato alla Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Sigla impianto	Tipologia ¹⁰	Potenza del singolo focolare (MWt)	combustibile	Consumo combustibile (mc/h, kg/h)	SM ¹¹ o SC installato	Sistemi di abbattimento	Sigla emissione
A. Impianti industriali							
-	Bruciatore - Forno di cottura a tubi di vapore	0,090	Pellet	-	nessuno	nessuno	E1
-	Bruciatore - Forno di cottura rotativo	0,140	Gas metano	-	nessuno	nessuno	E2
-	Bruciatore - Forno di cottura a tubi di vapore	0,140	Pellet	-	nessuno	nessuno	E3
-	Bruciatore - Forno di cottura rotativo	0,116	Gas metano	-	nessuno	nessuno	E4
-	Bruciatore - Forno di cottura rotativo	0,116	Gas metano	-	nessuno	nessuno	E5
-	Caldaia murale a condensazione per produzione acqua calda per uso produttivo e sanitario	0,025	Gas metano	-	nessuno	nessuno	E6

La potenza termica nominale dei 4 impianti alimentati a metano è di 397 KWt ed è inferiore alla soglia di 1 MWt indicata al punto dd) della parte I dell'allegato IV degli allegati alla parte V del DLgs 152/06. Detti impianti sono da considerare impianti in deroga a norma dell'articolo 272 comma 1.

La potenza termica nominale complessiva dei 2 impianti alimentati a pellet è di 230 KWt ed è inferiore alla soglia di 1 MWt indicata al punto bb) della parte I dell'allegato IV degli allegati alla parte V del DLgs 152/06. Detti impianti sono da considerare impianti in deroga a norma dell'articolo 272 comma 1.

Conclusioni - In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati. Qualora a seguito del rilascio del presente atto dovessero palesarsi problematiche per esalazioni maleodoranti nei confronti del territorio circostante riconducibili alle emissioni di quest'impianto, richiamato l'art. 272-bis e il §4.3 della LG citata, l'Autorità Competente potrà attivare una procedura di riesame per valutare l'installazione degli impianti di abbattimento delle sostanze odorigene previsti nell'allegato 3 dei Criteri CRIAER o altri impianti di dimostrata efficienza in accordo con le norme tecniche specifiche di settore".

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Cesenatico in data 03/06/2021 prot. n. 26532, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E1 – FORNO N. 2 A TUBI DI VAPORE (90 kW, a pellet)

EMISSIONE E3 – FORNO N. 3 A TUBI DI VAPORE (140 kW, a pellet)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW (0,230 MW totali), compresi alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati dall'Allegato 4.38 alla DGR 2236/09 e smi (comunque più restrittivi di quelli indicati dalla quarta e quinta tabella del punto 1.1 “Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi” della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi), di seguito riportati, con l'obbligo di effettuazione di monitoraggi con periodicità almeno annuale come stabilito dall'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 - Parte II, sezione 4, paragrafo 2, punto 2.2 lettera f) :

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 11% di O ₂
Polveri	30 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	450 mg/Nmc
Monossido di carbonio	250 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	30 mg/Nmc

EMISSIONE E2 – FORNO N. 1 DI COTTURA ROTATIVO (140 kW, a metano)

EMISSIONE E4 – FORNO N. 4 DI COTTURA ROTATIVO (116 kW, a metano)

EMISSIONE E5 – FORNO N. 5 DI COTTURA ROTATIVO (116 kW, a metano)

EMISSIONE E6 – CALDAIA MURALE PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USO CIVILE E PRODUTTIVO (25 kW, a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW (0,397 MW totali), compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** di sostanze odorigene derivanti dall'attività di produzione di prodotti da

forno sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E7 - FORNO N. 2 A TUBI DI VAPORE – estrazione vapori di cottura

EMISSIONE E8 - FORNO N. 1 DI COTTURA ROTATIVO – estrazione vapori di cottura

EMISSIONE E9 - FORNO N. 3 A TUBI DI VAPORE – estrazione vapori di cottura

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E10 - FORNO N. 4 DI COTTURA ROTATIVO – estrazione vapori di cottura

EMISSIONE E11 - FORNO N. 5 DI COTTURA ROTATIVO – estrazione vapori di cottura

Portata massima	1.150	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile all'indirizzo Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmo. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesenatico la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E7, E8, E9, E10 ed E11, con un anticipo di almeno 15 giorni, dando prova contestualmente a tale comunicazione dell'avvenuto perfezionamento delle pratiche per l'agibilità evidenziate nel parere del Comune di Cesenatico -Settore 4, Edilizia Privata - SUE del prot. n. 34839 del 04/08/2022 riportato nelle “Premesse” (agibilità richiesta prot. 2836 del 02.02.2011 ancora sospesa - ulteriore agibilità SCEA in concomitanza con la dichiarazione di fine dei lavori di cui alla SCIA n. 64/2019).
4. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
5. Qualora vengano accertate da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo situazioni di criticità derivanti dalle emissioni di sostanze odorigene delle attività di cottura di cui alle **emissioni E7, E8, E9, E10 ed E11**, la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 *“Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale”* dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, o di altri impianti di dimostrata efficienza in accordo con le norme tecniche specifiche di settore, sulle emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda registrata al prot. n. 26532 del 03/06/2021 tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di:

- acque reflue industriali provenienti dall'insediamento ubicato in via Masini F. n. 7.

Visti:

- il vigente " Regolamento del servizio idrico integrato " dell'ambito territoriale ottimale di Forlì - Cesena;
- il D.lgs n.156 del 03/04/2006 " Norme in materia ambientale ";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n.59 del 13/03/2013;
- il parere favorevole con prescrizioni di HERA prot. n. 52900 del 26/11/2021;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Nuovi Sapori Soc. Coop. a R.L. nella persona del legale Rappresentante pro tempore
Ubicazione insediamento	VIA MASINI F., 7 - CESENATICO
Destinazione d'uso dell'insediamento	PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO
Potenzialità dell'insediamento	600 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore statico 1180 lt - Degrassatore statico 500 lt
Impianto finale di trattamento	impianto dep. Cesenatico, via Canale Bonificazione

PRESCRIZIONI

1) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio ambienti e attrezzature adibiti alle lavorazioni**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD<=2000 mg/l;

BOD5<=1000 mg/l;

Tensioattivi totali<=10 mg/l.

3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **600 mc/anno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presenta-

re una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

n. 2 degrassatori in serie volume 1180 lt e 500 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) Devono inoltre essere mantenuti in perfetta efficienza e piombati da Hera i due contatori posti sulle linee di prelievo acqua di rete ad uso esclusivo della panificazione. Le acque prelevate dalle reti idriche afferenti a tali strumenti di misura, potranno essere utilizzate esclusivamente per gli impasti e non scaricate in fognatura.

6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento e provvederà alla sollecita riparazione.

7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

14) La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qua-

litativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.